



**F.I.U.F.**

Federazione Italiana Unihockey Floorball – [www.fiuf.it](http://www.fiuf.it)

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 CC8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –

## COMMISSIONE FEDERALE DI GIUSTIZIA

### Decisione n. 002/2019

Nel procedimento **PF19-001**

Promosso dal Procuratore Federale avverso il sig. Nicolò Zanella

In punto: contestazione della violazione dell'art. 5 del codice di comportamento sportivo del CONI e violazione dell'art. 6.1 del Regolamento Federale di Giustizia della FIUF con le aggravanti di cui all'art. 37.1. lett. f), con richiesta di applicazione, tenuto conto dell'attenuante di cui all'art. 39 lett. c), del provvedimento dell'ammonimento con diffida.

La Commissione Federale di Giustizia con l'intervento dei signori:

CRISTIAN BARUTTA	PRESIDENTE
GIAMPIERO FAZZI	COMMISSARIO
JANNE KALLIALA	COMMISSARIO

ha adottato la seguente:

### DECISIONE

Ad istanza del Procuratore Federale la Commissione Federale di Giustizia veniva chiamata in data 03.09.2019 a pronunciarsi sui seguenti illeciti contestati al sig. Nicolò Zanella, tesserato della società UHC Sterzing - Gargazon, affiliata alla FIUF: 1. Violazione dell'art. 5 del codice di comportamento sportivo del CONI; 2. Violazione dell'art. 6.1 del Regolamento Federale di Giustizia della FIUF con le aggravanti di cui all'art. 37.1. lett. f).

L'istanza di avvio del procedimento conteneva anche una dettagliata relazione compiutamente supportata da allegazioni documentali, qui da intendersi integralmente richiamata, da cui si desumeva che l'avvio del procedimento era stato chiesto dal Presidente della società UHC

Sterzing - Gargazon a danni del sig. Nicolò Zanella per comportamento ritenuto antisportivo.

In particolare, il Presidente della società UHC Sterzing - Gargazon lamentava il fatto che il sig. Nicolò Zanella, successivamente alla finale scudetto tenutasi in data 5 maggio 2019 tra l' UHC Sterzing - Gargazon e la Viking Roma FC, aveva pubblicato su di un noto social media una frase inneggiante alla violenza e comunque antisportiva dal seguente tenore letterale: *“Quando stai per diventare campione d'Italia...ma è più importante uccidere avversari sulla sponda”*.

Il Procuratore Federale, nella sua relazione di trasmissione del caso alla Commissione Federale di Giustizia, rappresentava come nel corso delle indagini per accertare i fatti contestati al sig. Nicolò Zanella fosse emerso che quanto rappresentato dal Presidente dell' UHC Sterzing - Gargazon era rispondente al vero.

Il Procuratore Federale accertava però anche che l'indagato si era, comunque, attivato dopo la pubblicazione di quella frase infelice sul social media per la cancellazione del video e dei commenti e si era anche pubblicamente scusato.

Nelle sue difese, inoltre, il sig. Nicolò Zanella, inviate alla Procura Federale e riportate nella relazione della stessa, aveva rappresentato che quanto pubblicato era stato il frutto di provocazioni ricevute in più occasioni in passato dal sig. Andrea Rotasperti e produceva, a riprova di ciò, della corrispondenza.

Tale corrispondenza, anche se successiva all'episodio incriminato lascia intendere inequivocabilmente che i rapporti tra il sig. Nicolò Zanella ed il sig. Andrea Rotasperti si trascinano da tempo oltre la pura rivalità sportiva e neppure quest'ultimo sembra potersi dire aver tenuto un comportamento improntato ai principi sportivi giustamente richiamati dal Presidente dell' UHC Sterzing - Gargazon.

Fatto questo che non giustifica quanto fatto dal sig. Nicolò Zanella ma che porta a condividere sia la richiesta di applicazione della attenuante di cui all'art. art. 39 lett. c) del Regolamento Federale di Giustizia FIUF sia la pena richiesta dell'ammonimento con diffida.

Ed infatti tale sanzione va considerata corretta tenuto conto sia del ravvedimento operoso del sig. Nicolò Zanella laddove ha cancellato il video ed i commenti postati sul social media e ha chiesto

scusa per l'accaduto.

La sanzione va inoltre considerata corretta atteso che successivamente all'udienza del 14 ottobre 2019, cui erano state regolarmente invitate a partecipare tutte le parti interessate, non sono pervenute ulteriori scritti difensivi né osservazioni che ponessero in discussione quanto richiesto dal Procuratore Federale o contestassero la ricostruzione dallo stesso effettuata.

PQM

La Commissione Federale di Giustizia all'unanimità accoglie la richiesta di applicazione della pena proposta dalla Procura Federale a carico del sig. Nicolò Zanella e conseguentemente ammonisce il sig. Nicola Zanella diffidandolo dall'astenersi da comportamenti quali quelli rilevati a suo carico dalla Procura Federale.

Dispone che la seguente decisione sia trasmessa dalla Segreteria al sig. Nicolò Zanella ed agli interessati che hanno preso parte al procedimento e per la pubblicazione della stessa.


Milano, li 21 novembre 2019.

I Membri della Commissione Federale di Giustizia i signori

CRISTIAN BARUTTA                      PRESIDENTE



GIAMPIERO FAZZI                      COMMISSARIO



JANNE KALLIALA                      COMMISSARIO



